

Avv. Maria Rosaria Mola
mola.mariarosaria@avvocatibari.legalmail.it
Avv. Corrado Mastropiero
corrado.mastropiero@pec.ordineavvocatitrani.it



**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PER LA PUGLIA - Lecce**

Ricorso

per la Società **ASECO** s.p.a. (P.IVA: 02209390737; C.F.: 01449520426), con sede in Ginosa (Ta), in contrada Lama di Pozzo, in persona dell'Amministratore Unico *pro tempore*, avv. Maurizio Cianci, (C.F.: CNCMRZ59C30A662V) rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Maria Rosaria Mola (C.F.: MLOMRS74P49A515Y) e Corrado Mastropiero (C.F.: MSTCRD74C02L109W) e con loro elettivamente domiciliata in Lecce, presso la sede locale dell'Acquedotto Pugliese s.p.a. (società che ne detiene interamente il capitale), in via Monteroni s.n., come da mandato a margine del presente atto (si chiede di ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio via fax al n. 0805723131 ovvero via pec all'indirizzo *mola.mariarosaria@avvocatibari.legalmail.it* e all'indirizzo *corrado.mastropiero@pec.ordineavvocatitrani.it*

contro


il Comune di Ginosa (Ta), in persona del Sindaco *pro tempore*


per l'annullamento previa sospensiva

- della delibera di Consiglio comunale di Ginosa n. 13 del 16 marzo 2017 (doc. 1), avente ad oggetto "D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. — Aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) già rilasciata in favore del Gestore

PROCURA

Nella qualità di Amministratore Unico della Società ASECO s.p.a. il sottoscritto, avv. Maurizio Cianci, c.f. CNCMRZ59C30A662V, conferisce mandato congiunto e disgiunto all'avv. Maria Rosaria Mola e all'avv. Corrado Mastropiero per proporre ricorso al TAR Puglia, sede di Lecce, per l'annullamento della delibera di Consiglio Comunale di Ginosa n. 13 del 16 marzo 2017. Si conferisce a tal fine ogni potere, come per legge, nessuno escluso, ivi comprese le facoltà di transigere o rinunciare al ricorso. Si elegge domicilio in Lecce, via Monteroni s.n., presso la sede dell'Acquedotto Pugliese s.p.a.
Bari - Lecce,

Avv. Maurizio Cianci

E' autentica

Avv. Maria Rosaria Mola

Avv. Corrado Mastropiero

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 10733 DEL 20-04-2017 - TIPO: arrivo

ASECO S.p.A. per l'installazione di compostaggio di Ginosa. Conferenza di Servizi del 20/03/2017 – Determinazioni”, con la quale l’Ente locale ha espresso parere contrario a qualsivoglia variante urbanistica dovesse occorrere per l’approvazione del progetto di adeguamento dell’impianto di compostaggio ASECO alle prescrizioni dettate in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ed in particolare, ove occorra:
 - della nota prot. n. 7462 del 17 marzo 2017 (**doc. 2**), con cui il Sindaco del Comune di Ginosa ha comunicato alla Regione Puglia “*il parere edilizio-urbanistico contrario del Comune di Ginosa al nuovo progetto presentato da ASECO SPA*”;
 - del parere contrario alla realizzazione del progetto ASECO, espresso dalla Commissione costituita con decreto sindacale prot. 37050 del 27.12.2016 nella seduta del 09.3.2017, richiamato nella motivazione della delibera consiliare n. 13/2017 (non conosciuto dalla ricorrente, né allegato alla stessa delibera).

FATTO

1. **L'avvio dell'attività di compostaggio.** La società ricorrente gestisce nel territorio di Ginosa attività di trattamento e recupero di rifiuti organici non pericolosi e produzione di compost per l'agricoltura. Lo stabilimento è in esercizio dal 1997.
2. **Le autorizzazioni al recupero di rifiuti e i relativi effetti.** Dopo aver operato, nei primi anni, in regime di autorizzazione semplificata, ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997, sulla base di una comunicazione preventiva di inizio attività, la ricorrente ha poi ottenuto dalla Provincia di Taranto l'autorizzazione unica al trattamento rifiuti, ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997, con determina n. 175/2005 (**doc. 3**), poi rinnovata e modificata con successive determine provinciali n. 123/2010 (**doc. 4**) e n. 72/2011(**doc. 5**).

Tale autorizzazione ha automaticamente prodotto *ex lege* effetto sostitutivo di visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e “*costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori*” (doc. 3 cit., punto 8).

Trattasi di effetto (la variante allo strumento urbanistico comunale) che non è stato necessario rinnovare con le determine successive (che infatti non lo richiamano), proprio perché, una volta prodotto, esso persiste fino alla cessazione dell'attività dello stabilimento. In conseguenza dell'autorizzazione acquisita fin dal 2005, dunque, l'area di sedime in cui opera la società ASECO ha perso l'originaria destinazione agricola (E), divenendo area di insediamento produttivo (D2).

- 3. L'Autorizzazione Integrata Ambientale acquisita da ASECO con determinazione regionale n. 2 del 27 gennaio 2016 e gli adempimenti conseguenti.** A seguito del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, l'attività svolta dalla ricorrente (recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore ai 50 Mg al giorno con trattamento biologico) è divenuta necessariamente soggetta ad AIA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, 5, 6, 7 e 29 *quattordices* del D.Lgs. 152/2006 e dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del medesimo decreto. E' stato dunque imposto dal Legislatore l'assorbimento di tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio dello stabilimento in un unico atto amministrativo.

Con determinazione n. 2 del 27 gennaio 2016, la Regione Puglia ha rilasciato ad ASECO “*l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio della installazione di produzione di compost, codice IPPC 5.3.b.1 di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi, ubicata in Marina di Ginosa (TA) alla Contrada Lama di Pozzo*” (doc. 6).

L'esplicazione delle tecniche da applicare all'impianto è contenuta in un apposito “*Documento tecnico*” allegato al provvedimento autorizzatorio (doc. 7, in stralcio) e,

in particolare, per quanto rileva in sede odierna, nelle prescrizioni n. 18 e 19 di tale documento:

- prescrizione n. 18: chiusura, con sistema di captazione, convogliamento e trattamento delle relative emissioni delle aree dedicate alla fase di maturazione;
- prescrizione n. 19: chiusura delle aree di vagliatura e raffinazione.

Per l'attuazione di tali prescrizioni – inserite nell'AIA siccome imposte, come si dirà in seguito, dalla normativa comunitaria recepita dal Legislatore nazionale – la ricorrente ha ottenuto dalla Regione una tempistica (4 mesi) per la presentazione del relativo progetto di *revamping* impiantistico (come da nota regionale prot. 11409 del 12 ottobre 2016, citata nel verbale di conferenza di servizi del 12 dicembre 2016: **doc. 8**). A tanto ASECO ha provveduto, presentando istanza di aggiornamento e progetto di *revamping*.

Per la valutazione del progetto, quindi, la Regione Puglia ha indetto una conferenza di servizi (la cui prima seduta si è svolta, appunto, il 12 dicembre 2016), invitando a parteciparvi anche il Comune di Ginosa.

In un primo momento, la società ASECO aveva previsto un'espansione del perimetro dell'impianto, pur all'interno del terreno di sua proprietà, per poter meglio manovrare gli automezzi dedicati al trattamento dei rifiuti. A tale ampliamento (illustrato nel corso della conferenza di servizi del 12 dicembre 2016) il Comune si è opposto, con delibera di Consiglio del 9 gennaio 2017, non accettando la scelta di un "*ampliamento dell'attuale area dello stabilimento verso una porzione di terreno agricolo adiacente all'impianto [...]*" (**doc. 9**).

La Regione, dunque, con nota prot. 223 del 12 gennaio 2017, ha invitato ASECO a revisionare il progetto "*con confinamento [delle aree di lavorazione] all'interno del perimetro attuale senza utilizzo di aree a destinazione attualmente agricola*" (**doc. 10**). ASECO ha provveduto alla revisione richiesta, confinando l'adeguamento impiantistico occorrente alle aree di lavorazione già esistenti.

4. **Il progetto di *revamping* impiantistico.** Per recepire le richieste di Comune e Regione, ASECO ha dunque rinunciato ad ampliare l'area di esercizio

dell'attività, limitandosi a rifunzionalizzare la aree di lavorazione già in essere e prescritte o autorizzate con le precedenti determinazioni provinciali richiamate (nn. 175/2005, 123/2010, 72/2011). Come illustrato nella relazione tecnica generale presentata dai progettisti (che si allega in stralcio: **doc. 11**), il progetto in esame prevede che:

- a. l'esercizio dell'attività resterà confinato sulla medesima area di sedime già oggi occupata (*“revamping della stessa installazione”*: pag. 17);
- b. l'impianto rimarrà posizionato nella stessa particella n. 198 del catasto terreni di Ginosa (pag. 18);
- c. *“atteso che le tipologie di rifiuto in ingresso, le potenzialità di trattamento e le operazioni sugli stessi rimarranno inalterate”*, la modifica impiantistica proposta, diretta ad adeguare la gestione alle BREF di settore (su cui v. *infra*), *“mira alla mitigazione degli impatti ambientali prodotti dall'impianto nonché all'ottimizzazione del processo di trattamento dei rifiuti incrementando l'efficacia e l'efficienza dei trattamenti”* (pag. 39);
- d. la fase di maturazione del processo di compostaggio, oggi svolta all'aperto, *“verrà condotta in capannoni metallici chiusi dotati di un sistema di aspirazione dell'aria e di un sistema di raccolta del percolato [...]”*. *“Per la maturazione primaria saranno utilizzati i capannoni esistenti ed uno di nuova costruzione necessario per garantire la maturazione in 45 – 50 giorni”* (pag. 57);
- e. più nel dettaglio, quanto alle opere da realizzare, *“è prevista la realizzazione di 1 tettoia metallica [...] nonché la realizzazione di nuovi capannoni in luogo delle aree scoperte attualmente adibite a stoccaggio e trattamento verde, stoccaggio compost, raffinazione e finissaggio. Sarà altresì realizzata una chiusura del corridoio centrale a servizio dei capannoni e delle aree scoperte attuali, al fine di poter disporre di un unico volume mantenuto in depressione tramite aspirazione forzata. Un ulteriore intervento previsto è l'abbattimento del capannone attualmente adibito ad accettazione rifiuti e dell'adiacente capannone adibito al trattamento FORSU (attuali capannoni 3 e 4) in luogo dei quali verrà realizzato un capannone prefabbricato in cemento armato da*

adibire a nuova zona di scarico. Infine è previsto lo spostamento del serbatoio del gasolio in prossimità della recinzione e sarà dismessa la tettoia dell'officina, le cui attività saranno spostate all'interno dell'attuale capannone di insacchettamento" (pag. 67).

5. **La delibera comunale impugnata.** Nonostante le finalità ambientali dichiarate e chiaramente perseguite con il progetto presentato dalla ricorrente, il Comune di Ginosa, con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 16 marzo 2017 (**doc. 1**), ha espresso parere contrario al progetto di adeguamento impiantistico presentato dalla ricorrente, sulla scorta delle seguenti, testuali motivazioni:

“Rilevato che dagli elaborati tecnici revisionati, agli atti di conferenza, risulta che nel progetto di adeguamento viene interessata l'attuale area di sedime dell'impianto, mentre sono utilizzati indici urbanistico-edilizi (rapporto di copertura e volumetria) non conformi agli strumenti urbanistici comunali e pertanto la proposta si configura come variante ai medesimi strumenti urbanistici;

Considerato che al fine di salvaguardare la vocazione Turistico-Agricola del territorio ginosino, interessato da culture agricole di pregio, dal territorio marino e dall'istituendo Parco delle Gravine, non si ritiene di dover procedere ad altri incrementi volumetrici dell'impianto ASECO esistente che si ritiene possa essere adeguato alle norme vigenti in materia ambientale senza ulteriori ampliamenti;

Dato atto che la Commissione costituita con decreto sindacale prot. 37050 del 27/12/2016 nella seduta del 09/03/2017 ha unanimemente espresso parere contrario e negativo alla proposta progettuale dell'ASECO S.P.A. così come revisionata e agli atti d'ufficio”.

Con nota prot. n. 7462 del 17 marzo 2017 (**doc. 2**), il Sindaco del Comune di Ginosa ha trasmesso tale delibera consiliare alla Regione Puglia, in vista della seduta di conferenza di servizi regionale del 20 marzo 2017, manifestando *“il parere edilizio-urbanistico contrario del Comune di Ginosa al nuovo progetto presentato da ASECO SPA”.*

Nella seduta della conferenza di servizi del 20 marzo 2017, il rappresentante dell'Amministrazione locale ha quindi ribadito la propria contrarietà all'adeguamento impiantistico.

Conseguentemente, l'Ufficio AIA della Regione Puglia, mostrando di voler aderire alla posizione espressa dal Comune, ha invitato ASECO a *“riformulare entro il termine massimo di 30 giorni il progetto di adeguamento alle richiamate prescrizioni AIA senza alcuna previsione di incremento volumetrico”* (coma da verbale della seduta del 20 marzo 2017, **doc. 12**).

La ricorrente ha già rappresentato alla Regione, con nota prot. n. 134 del 4 aprile 2017 (**doc. 13**), la non fattibilità del progetto di *revamping* senza l'aggiunta della copertura delle aree di lavorazione esistenti, essendo necessario coprire aree di lavorazione (di maturazione, di stoccaggio e trattamento) oggi scoperte.

6. La delibera comunale impugnata è illegittima e foriera di gravissimi danni non solo per la società ricorrente e per i suoi dipendenti, ma anche per il rilevante interesse pubblico alla cui tutela l'adeguamento dell'impianto è evidentemente preordinato. Pertanto ASECO, onde evitare che detta delibera possa determinare ingiustamente un arresto procedimentale dell'iter in corso per l'aggiornamento dell'AIA presso la Regione Puglia, imponendole la chiusura dello stabilimento in esercizio, ne chiede l'annullamento previa sospensiva per i seguenti motivi in

DIRITTO

Premessa. Sull'interesse della ricorrente alla proposizione del gravame.

A titolo di premessa, occorre chiarire che, come accennato, il provvedimento gravato in sede odierna si colloca all'interno del procedimento diretto all'aggiornamento dell'AIA, disciplinato dagli artt. 29 bis e ss. del D.Lgs. n. 152/2006, aggiornamento imposto da espresse prescrizioni allegate alla determina di AIA del 27 gennaio 2016 (prescrizioni nn. 18 e 19 già citate).

Nell'ambito di tale iter amministrativo, che si svolge in sede di conferenza di servizi, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione (nel caso di specie, la

Regione Puglia) è tenuta ad acquisire i pareri delle altre Amministrazioni interessate. Tra detti pareri (per quanto rileva in sede odierna) rientra anche quello dell'Amministrazione comunale relativo alla compatibilità del progetto rispetto alla destinazione urbanistica della zona in cui esso è localizzato.

E' ferma convinzione della ricorrente che, sotto il profilo procedimentale, l'autorità procedente sia teoricamente legittimata, nonostante il parere contrario espresso dall'Amministrazione comunale, a rilasciare comunque il provvedimento autorizzatorio richiesto dalla ricorrente, all'esito di una ponderata valutazione comparativa dei confliggenti interessi in gioco – così come delineatisi in sede di conferenza di servizi – che persegue l'obiettivo di tutelare un interesse pubblico (all'adeguamento dell'impianto esistente alle prescrizioni AIA) prevalente rispetto a quello – contrario – manifestato dal Comune.

Tuttavia ciò non può esimere la ricorrente dalla proposizione della presente impugnativa, quanto meno per evidenti finalità cautelative, in virtù delle seguenti considerazioni:

- a) se la Regione insistesse nell'aderire alla posizione espressa dal Comune, ritenendola formalmente e/o sostanzialmente vincolante (come sembrerebbe evincersi dalle circostanze descritte in narrativa), la delibera di Consiglio comunale impugnata pregiudicherebbe l'esito dell'iter amministrativo diretto all'aggiornamento dell'AIA. L'inottemperanza alle prescrizioni imposte in sede di AIA o la revoca dell'AIA comporterebbero, conseguentemente, l'obbligo di chiudere l'impianto, ai sensi dell'art. 29 decies del D.Lgs. 152/2006 (come meglio si preciserà *infra*);
- b) è pertanto interesse della ricorrente ottenere una pronunzia giurisdizionale di codesto Ecc.mo TAR che annulli la delibera comunale *de qua*, siccome illegittima per le ragioni che di seguito saranno illustrate;
- c) è altresì interesse della ricorrente ottenere da codesto Ecc.mo TAR la sospensione cautelare dell'efficacia della gravata delibera allo scopo di consentire

la conclusione dei lavori della conferenza di servizi indetta dalla Regione Puglia per l'aggiornamento dell'AIA.

Ciò premesso, occorre ora evidenziare i diversi profili di illegittimità della delibera consiliare (e degli altri atti) oggetto di gravame.

1. Violazione e falsa applicazione della vigente normativa in tema di Autorizzazione Integrata Ambientale, complessivamente costituita dalla direttiva 2010/75/UE, dagli artt. 29 bis e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. Ambiente 29 gennaio 2007 – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta. Sviamento.

Ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. c), del D.Lgs. n. 152/2006 (di seguito, anche codice dell'ambiente), *“l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”*.

Ai sensi del successivo art. 5, co. 1, lett. o-bis), per *“autorizzazione integrata ambientale”* si intende *“il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c)”*.

Inoltre, l'art. 29 quater, co. 11, del codice precisa che *“Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto”* (allegato recante *“Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale”*), cioè – per quanto interessa la ricorrente – le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, allo scarico, al recupero rifiuti.

Caratteristica peculiare dell'AIA, tuttavia, non è tanto l'accorpamento in un unico atto di molteplici titoli autorizzativi (che è tipico invece

dell'Autorizzazione Unica Ambientale), ma è soprattutto l'obbligo di conformare l'attività autorizzata alle migliori tecniche disponibili (cc.dd. BAT).

Ai sensi dell'art. 29 bis del D.Lgs. n. 152/2006, infatti, *“L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT [...]”*.

La richiamata disciplina del codice dell'ambiente, come è noto, è frutto del recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie in *subiecta materia* succedutesi nel tempo e, da ultimo, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 *“relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”*, che ha abrogato, tra le altre, la precedente direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 *“sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento”* (la quale, a sua volta aveva abrogato la direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 *“sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento”*).

In particolare, ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2010/75/UE (rubricato *“Condizioni di autorizzazione”*), *“Le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione”*, ferma restando la possibilità per l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di *“stabilire condizioni di autorizzazione più rigide di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT. Gli Stati membri possono stabilire norme in forza delle quali l'autorità competente può fissare dette condizioni più rigide”*.

A livello comunitario, dunque, la Commissione europea elabora il c.d. *“documento di riferimento sulle BAT”* o *“BREF”* (*“Bat Reference Report”*), dal quale vengono enucleate le cc.dd. *“conclusioni sulle BAT”*, contenenti le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.

Lo scopo delle BAT ("*Best Available Techniques*", migliori tecniche disponibili: secondo l'acronimo italiano, le MTD), ben esplicito nella direttiva 2008/01/CE (oggi confluita, come detto nella direttiva 2010/75/UE), è quello di:

- a. integrare tra loro le diverse normative ambientali per garantire un "*elevato livello di protezione ambientale*" (paragrafo n.10);
- b. ottenere un efficace coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione per raggiungere "*il massimo livello possibile di protezione dell'ambiente*" (paragrafo n. 15);
- c. imporre per le attività a maggior rischio di impatto ambientale le migliori tecniche di gestione, intese sia come "*modalità di progettazione, di costruzione e manutenzione*" sia come "*tecniche di chiusura dell'impianto*" (paragrafo 12).

Dal quadro normativo sin qui sinteticamente descritto emerge, dunque, che l'imposizione delle migliori tecniche disponibili, in sede autorizzativa, è un obbligo per tutte le attività individuate dal Legislatore come soggette ad AIA (elencate nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del codice), ivi compresa l'attività svolta da ASECO.

In sintesi, il rispetto delle BAT costituisce un obbligo di derivazione comunitaria e non certo una scelta gestionale o autorizzativa rimessa alla discrezione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione (nel caso di specie la Regione Puglia), né tanto meno a quella dell'ente locale nel cui territorio è ubicato l'impianto.

Nell'ordinamento italiano tale disciplina è stata recepita con D.M. Ambiente 29 gennaio 2007 (recante "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*", decreto emanato in attuazione della direttiva 96/61/CE sopra citata).

Dette linee guida risultano espressamente richiamate, infatti, nel provvedimento di AIA rilasciato dalla Regione Puglia ad ASECO con determina n. 2/2016 (doc. 6 cit.).

Come accennato nella narrativa del presente atto, al provvedimento autorizzatorio è allegato un “Documento tecnico” contenente una serie di prescrizioni (doc. 7 cit.), secondo le quali “il Gestore è tenuto”:

- “a inoltrare istanza di aggiornamento AIA con il progetto di chiusura (con sistema di captazione, convogliamento e trattamento delle relative emissioni) delle aree dedicate alla fase di maturazione” (prescrizione n. 18);

- “a inoltrare istanza di aggiornamento AIA con il progetto di chiusura delle aree di vagliatura e raffinazione per il contenimento delle emissioni acustiche e la dispersione eolica, valutando la predisposizione di sistemi di aspirazione localizzata con abbattimento delle polveri” (prescrizione n. 19).

La copertura delle aree di lavorazione, dunque, non costituisce una soluzione progettuale introdotta oggi da un’iniziativa della ricorrente: essa è chiaramente e perentoriamente prescritta nella determina regionale n. 2/2016 di AIA (sulla base di specifica richiesta presentata dall’ARPA Dipartimento Ambientale di Prevenzione in sede di conferenza di servizi).

Ne deriva, con ogni evidenza, non solo che l’adeguamento impiantistico in esame è doveroso (e non meramente facoltativo), ma anche che il mancato adeguamento costituirebbe condotta omissiva certamente soggetta alle sanzioni previste dall’art. 29 quattordices del D.Lgs. 152/2006.

Ciò posto, è evidente che la ferma opposizione dell’Amministrazione locale alla realizzazione del predetto adeguamento impiantistico si rivela illegittima, in primo luogo, per violazione della rubricata normativa in tema di AIA, che impone detto adeguamento.

Infatti, a fronte del doveroso rispetto della predetta normativa, così come recepita nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dalla Regione Puglia ad ASECO con la determinazione AIA n. 2/2016, devono senza dubbio considerarsi recessive – nell’ottica di una necessaria e ponderata comparazione dei confliggenti interessi in gioco – le esigenze che inducono l’intimata Amministrazione locale ad opporsi al progetto in esame.

In secondo luogo, il gravato provvedimento si appalesa illegittimo per eccesso di potere, in tutte le rubricate figure sintomatiche, in quanto lo stesso Comune di Ginosa ha partecipato alla conferenza di servizi all'esito della quale è stata rilasciata l'AIA del 2016 in favore di ASECO, senza in alcun modo manifestare opposizioni di sorta alle previsioni concernenti il successivo adeguamento impiantistico, esprimendo "parere favorevole" nel corso della seduta di conferenza di servizi del 25 giugno 2015 (doc. 14).

Né tanto meno l'Ente locale ha impugnato il provvedimento in esame per contestare la legittimità di quelle prescrizioni, di talché l'odierno parere contrario si rivela *a fortiori ratione* illegittimo ed ingiusto.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge della Regione Puglia n. 7/1999, come novellato dall'art. 1 della legge della Regione Puglia n. 23/2015.

Come detto, il progetto di *revamping* impiantistico presentato da ASECO è diretto a realizzare la copertura delle aree di lavorazione dello stabilimento esistente.

Tale progetto è volto ad adeguare l'impianto non soltanto alle prescrizioni AIA, ma anche al disposto di cui all'art. 1, co. 3, della legge regionale n. 7/1999 che, a seguito della novella di cui all'art. 1 della legge regionale n. 23/2015, impone di svolgere "*tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorogene (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, o altri processi che generino emissioni diffuse) [...] in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace*".

E' dunque evidente che il gravato diniego comunale si appalesa illegittimo anche per violazione della citata disposizione legislativa.

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997 come recepiti dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 – Eccesso di potere per erronea motivazione, erronea presupposizione in fatto e in diritto, illogicità e ingiustizia manifesta. Sviamento.

Con più specifico riguardo alla presunta non conformità del progetto ASECO rispetto alla vigente strumentazione urbanistica comunale occorre poi osservare quanto segue.

L'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, in tema di effetti prodotti dall'autorizzazione unica al trattamento e recupero di rifiuti, recependo il dettato dei previgenti artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997, stabilisce che l'approvazione del progetto *“sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”*.

Sia in dottrina, sia in giurisprudenza (*ex multis*, TAR Piemonte, Torino, Sez. I, sentt. n. 318/2015, n. 877/2012 e n. 920/2014; TAR Puglia, Bari, sent. n. 1164/2013; TAR Toscana, Firenze, Sez. II, sent. n. 224/2011; Cons. Stato, sent. n. 4928/2009), l'autorizzazione conseguita ex art. 28 del D.Lgs. 22/1997 (ossia quella conseguita da ASECO nel 2005: doc. 3 cit.) è annoverata pacificamente tra quelle in grado di produrre automaticamente l'effetto di variante urbanistica puntuale.

Peraltro, anche in quell'occasione il Comune di Ginosa, pur avendo rilasciato concessione edilizia per la costruzione di opere funzionali allo stabilimento (con determina n. 78/98: **doc. 15**) e pur avendo preso atto dell'intervento della Valutazione di Impatto Ambientale favorevole regionale (n. 198 del 31 maggio 2004), aveva espresso parere sfavorevole con nota prot. n. 4421 del 8 febbraio 2005 (richiamata nella determina provinciale autorizzativa, n. 175/2005). Ciononostante, la Provincia di Taranto, individuando “forti limiti” e contraddizioni nel parere reso dal Comune, aveva rilasciato l'autorizzazione al trattamento e recupero rifiuti, ex art. 27 del D.Lgs. 22/1997, con effetto di variante urbanistica (come espressamente affermato al punto 8 della determina n. 175/2005). Pertanto, l'area di sedime dell'installazione di cui trattasi è già divenuta a destinazione produttiva (D2) per effetto della richiamata determina provinciale. Le opere civili realizzabili al suo interno, in termini di volumetria,

sono dunque da individuarsi all'interno degli indici di fabbricabilità dettati dalla vigente pianificazione urbanistica comunale per le zone D2.

Sulla scorta di tali premesse, è evidente l'illegittimità del gravato provvedimento, nella parte in cui assume che il progetto di ASECO sarebbe incompatibile con la vigente strumentazione urbanistica comunale.

Tale incompatibilità, infatti, non sussiste, poiché il progetto in esame interviene sull'area di sedime dell'impianto, già occupata dallo stabilimento, senza alcun ampliamento del perimetro attuale. Tale area, alla luce dell'autorizzazione unica al trattamento e recupero rifiuti ottenuta da ASECO nel 2005, è stata oggetto di una variante urbanistica puntuale, che ne ha mutato la destinazione, da agricola ad industriale (D2).

Posto che, come debitamente evidenziato dal rappresentante di ASECO nella seduta della conferenza di servizi del 20.3.2017 (doc. 12 cit.), *“L'ultima versione progettuale, di recepimento delle indicazioni del Comune di Ginosa, è stata redatta secondo gli standard edilizia-urbanistici della tipologia urbanistica D2”*, se ne deduce che la posizione del Comune è basata su un presupposto giuridico errato (la destinazione agricola dell'area su cui insiste l'impianto).

4. Eccesso di potere per perplessità della motivazione, contraddittorietà, illogicità, carenza di istruttoria, erronea presupposizione in fatto e in diritto. Sviamento.

Infine, con riferimento alle motivazioni del gravato provvedimento comunale concernenti l'esigenza di salvaguardia della vocazione turistico-agricola del territorio ginosino, che non consentirebbe *“incrementi volumetrici”* dell'impianto, e alla conseguente affermazione secondo la quale l'impianto, a giudizio del Comune, potrebbe essere adeguato alle prescrizioni AIA *“senza ulteriori ampliamenti”*, si osserva quanto segue.

La posizione assunta dal Comune si rivela assolutamente arbitraria, irragionevole e contraddittoria: essa **si sostanzia, infatti, in una pregiudiziale opposizione ad un adeguamento impiantistico finalizzato intrinsecamente**

e oggettivamente a migliorare l'inserimento dell'attività di compostaggio nell'ambiente circostante, senza alcuna variazione delle quantità dei rifiuti trattati e autorizzati (in sede di AIA) o del perimetro di estensione dello stabilimento.

Più nel dettaglio, non è dato comprendere, dalla lettura del provvedimento gravato, in che modo la prevista copertura dei piazzali di lavorazione esistenti con tettoie metalliche (questa è, in sintesi, la portata innovativa del progetto) possa determinare effetti nocivi sulla vocazione turistico-agricola della zona.

Tale perplessità motivazionale si rivela ancor più grave laddove si consideri che l'impianto ASECO è localizzato in una zona del territorio comunale che, per un verso, è del tutto isolata rispetto al contesto urbano e al litorale (luoghi di attrazione turistica) e, per l'altro, non è caratterizzata dall'esistenza di coltivazioni di pregio: la zona in cui ricade lo stabilimento, contrada Lama di Pozzo, è al di fuori anche delle aree perimetrate dalla Provincia di Taranto come destinate alle coltivazioni DOC o DOP (v. in proposito la planimetria estratta dal Piano Territoriale Provinciale: doc. 16).

A ciò aggiungasi che, come documentato *per tabulas* (v. la più volte richiamata determinazione regionale AIA n. 2/2016) e come, del resto, agevolmente comprensibile anche soltanto in via intuitiva, la copertura delle aree di lavorazione esistenti è stata progettata proprio per migliorare l'inserimento dell'attività di compostaggio nell'ambiente circostante (come previsto dalle linee guida dettate dal D.M. 29 gennaio 2007, recanti l'individuazione delle migliori tecniche disponibili – BAT – allo scopo di consentire una gestione dei rifiuti compatibile con il rispetto delle matrici ambientali).

Tale copertura, cioè, essendo finalizzata a contenere le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività più critiche svolte nello stabilimento (maturazione del compost, stoccaggio, raffinazione, come descritto sub 4 della narrativa del

presente atto), è evidentemente funzionale proprio alla salvaguardia di quelle esigenze che il Comune di Ginosa ha rimarcato nella delibera gravata in sede odierna, di talché si rivela intrinsecamente contraddittoria e illogica l'opposizione manifestata dall'Ente locale rispetto alla realizzazione dell'adeguamento impiantistico in esame.

Erronea è anche l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale l'adeguamento alle BAT dello stabilimento sarebbe realizzabile attraverso l'uso delle strutture impiantistiche esistenti "*senza ulteriori ampliamenti*" volumetrici.

Con nota prot. n. 134 del 4 aprile 2017 (doc. 13 cit.), infatti, ASECO ha evidenziato che le coperture esistenti non riescono a raggiungere tutte le aree di lavorazione e che occorrono dunque, non già ampliamenti del perimetro dell'impianto, ma coperture delle aree di lavorazione esistenti.

Per non lasciare attività "scoperte", dunque, l'unica alternativa sarebbe quella di ridurre la capacità produttiva dello stabilimento di oltre il 60%. Ma tale soluzione sarebbe assolutamente insostenibile economicamente, imponendo, per la prosecuzione dell'attività, una drastica riduzione di costi e personale.

E, soprattutto, tale soluzione striderebbe clamorosamente con la domanda crescente di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani, che discende dal progressivo diffondersi della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (sul punto v. *infra*).

A tanto si aggiunge anche la stridente contraddizione tra la delibera impugnata e l'atto di indirizzo emesso appena tre mesi prima dal medesimo Comune con la delibera consiliare n. 48 del 22 dicembre 2016, avente ad oggetto "*Adesione alla strategia internazionale «Rifiuti zero 2020»*" (doc. 17).

Con tale delibera, l'Ente locale si è impegnato ad incentivare le attività di recupero dei rifiuti rispetto allo smaltimento, nel rispetto della gerarchia di preferenze dettata dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006.

Il Comune ha espressamente richiamato, nella delibera *de qua*, le “linee guida” della strategia internazionale “rifiuti zero”, tra le quali è prevista, per quanto rileva in sede odierna, la “*realizzazione di un impianto di compostaggio [...] prevalentemente in aree rurali e quindi vicine ai luoghi di utilizzo da parte degli agricoltori*”.

Per conseguire tale risultato (valorizzazione del recupero dei rifiuti), nel dispositivo della delibera in esame si legge, più in particolare, l’espressa assunzione, da parte del Comune, dell’impegno a “*collaborare alla definizione progettuale e supportare a qualsiasi livello lo sviluppo d’iniziativa pubbliche o private che prevedano la realizzazione sul proprio territorio di: impianti di compostaggio e di valorizzazione della frazione organica recuperata e trasformata in compost*” (punto 5).

Non è chi non veda, dunque, la clamorosa ed inspiegabile contraddizione delle posizioni assunte dall’intimata Amministrazione che, da un lato, auspica la realizzazione in zona agricola di nuovi impianti di compostaggio con l’impegno a collaborare ad iniziative che prevedano la realizzazione sul territorio comunale di impianti di compostaggio e, dall’altro, si oppone all’adeguamento dell’impianto di compostaggio esistente, volto unicamente a coprire aree di lavorazione già in essere per contenerne gli odori.

Sulla scorta delle superiori considerazioni, il gravato provvedimento si rivela illegittimo per eccesso di potere *sub specie* di perplessità della motivazione, contraddittorietà, illogicità, carenza di istruttoria, erronea presupposizione in fatto e in diritto e sviamento dalla causa tipica.

Istanza cautelare

Confidando di aver dimostrato il *fumus boni juris* che assiste il presente ricorso, si auspica che codesto Ecc.mo TAR ravvisi anche il *periculum in mora*, pure evidente ad avviso di questa difesa, sulla scorta delle seguenti considerazioni.

Come accennato in precedenza, a seguito della posizione espressa in sede di conferenza di servizi dal Comune di Ginosa, sulla base della delibera consiliare

impugnata, l'Ufficio AIA della Regione Puglia ha invitato ASECO a riformulare entro 30 giorni il progetto, in modo tale da non impegnare ulteriori volumetrie.

La ricorrente ha già rappresentato alla Regione, con nota del 4 aprile 2017, già richiamata, la non fattibilità del progetto di *revamping* senza l'aggiunta della copertura delle aree di lavorazione esistenti.

Se la Regione insistesse nell'aderire alla posizione espressa dal Comune, ritenendola vincolante (per una sua convinzione non condivisa dalla ricorrente), la persistente efficacia della delibera di Consiglio comunale impugnata potrebbe pregiudicare l'esito dell'iter amministrativo diretto all'aggiornamento dell'AIA rilasciata con determina n. 2/2016). Ne deriverebbe inevitabilmente una revoca dell'AIA assentita per incompatibilità dell'assetto strutturale esistente con le modalità di lavorazione imposte dalle BREF, dalla L.R. 23/2015 ed espressamente prescritte nel provvedimento di AIA n. 2/2016.

Ciò causerebbe un danno gravissimo e irreparabile:

- **alla società ricorrente**, innanzitutto, che sarebbe costretta ad interrompere l'attività, ai sensi dell'art. 29 decies del D.Lgs. 152/2006, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui al successivo art. 29 quattordices: l'inottemperanza alle prescrizioni imposte in sede di AIA, infatti, conduce alla revoca dell'AIA con conseguente chiusura dell'installazione (il che vorrebbe dire la perdita di lavoro dei trenta dipendenti ivi impiegati);
- **a diversi Comuni pugliesi**: occorre considerare, infatti, che presso lo stabilimento ASECO è conferita la FORSU **proveniente da ben 16 Comuni pugliesi** (Andria, Barletta, Trani, San Pancrazio, Francavilla, Ceglie, Erchie, Latiano, Oria, Torre S. Susanna, Villa Castelli, Mesagne, Roccaforzata, Rutigliano) in virtù di apposite convenzioni, che si allegano in stralcio (**doc. 18**). L'eventualità della chiusura dell'impianto, che funziona come centro di recupero per compostaggio e garantisce una capacità di trattamento di 80.000 t/anno, aggraverebbe senza dubbio la crisi – già oggi in atto – del settore del recupero dei rifiuti urbani. In proposito, non può non evidenziarsi che, proprio di recente,

la Regione Puglia, con deliberazione di Giunta n. 442 del 28 marzo 2017 (doc. 19), recante “*misure per favorire il recupero della FORSU prodotta dai comuni pugliesi*” ha autorizzato gli impianti di compostaggio attivi in Puglia al trattamento “*del 10% in più rispetto alla capacità attualmente autorizzata [...] fino alla realizzazione degli impianti necessari per la copertura del fabbisogno residuo stimato dalla vigente pianificazione urbanistica di settore [...]*” (pag. 8), considerato che:

a) “*nel corso dei primi anni di attuazione del PRGRU (approvato con D.C.R. N. 204/2013) si sono evidenziate criticità connesse alla mancata realizzazione del potenziamento dell'impiantistica dedicata alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed in particolare agli impianti pubblici di recupero della FORSU*” (pag. 3);

b) “*lo stesso Piano (PRGRU – Parte II O4, par. 1.5.1) ha previsto un potenziamento dell'impiantistica dedicata al recupero della frazione organica raccolta in modo differenziato da realizzarsi attraverso la parziale riconversione dell'impiantistica oggi dedicata al trattamento dei rifiuti indifferenziati [...]*” (pag. 4);

c) “**molti Comuni hanno infatti segnalato difficoltà nell'individuazione di impianti di destino per il recupero della FORSU collocati in ambito regionale, tanto da dover ricorrere ad impianti collocati fuori regione sostenendo ingenti costi di trasporto e trattamento (è il caso ad esempio dei comuni di Andria e Canosa che a partire dal mese di luglio 2016 hanno conferito in ambito extra regionale)**” (pag. 5).

- **allo Stato nei rapporti con le istituzioni UE**: la normativa sovranazionale in tema di rifiuti impone di ridurre il ricorso allo smaltimento in discarica per favorirne il recupero (“*criteri di priorità nella gerarchia dei rifiuti*” recepiti con l'art. 179 del D.Lgs. 152/2006). Come è noto, lo Stato italiano è stato già condannato dalla Corte di Giustizia UE per la mancata attuazione della direttiva rifiuti sotto molteplici aspetti. Tra questi vi è la mancata chiusura di discariche, che ormai dovrebbero operare fino ad esaurimento, lasciando spazio alle attività di recupero dei rifiuti. Per tale ragione, con apposito DPCM viene monitorato

annualmente il fabbisogno infrastrutturale del settore, per verificare il progressivo allineamento alla normativa sopra richiamata.

Con l'ultimo D.P.C.M., adottato il 7 marzo 2016 e pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, recante *“Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni”* (doc. 20), si dà atto espressamente che per l'attuazione della normativa comunitaria è necessario che *“le regioni si dotino delle capacità impiantistiche necessarie a trattare le quantità di rifiuto organico prodotto dalle stesse”*. Dalla ricognizione effettuata con tale decreto è emerso che la Regione Puglia, pur tenendo conto dell'attuale operatività di ASECO, è ai limiti minimi della capacità di soddisfare il proprio fabbisogno interno. Se dovesse chiudere lo stabilimento ASECO, dunque, le difficoltà attuali si tradurrebbero senza dubbio in emergenza e diverrebbe inevitabile l'irrogazione di sanzioni allo Stato italiano per infrazione alla normativa comunitaria richiamata.

Pertanto, la sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti impugnati si rivela assolutamente indispensabile per consentire la conclusione dei lavori della conferenza di servizi indetta dalla Regione Puglia per l'aggiornamento dell'AIA.

Per quanto esposto, la società ricorrente, difesa e rappresentata come in atti,

chiede

che l'Ecc.mo TAR adito, in accoglimento del presente ricorso, voglia disporre l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, dei provvedimenti impugnati con ogni conseguenza di legge, e condannare il Comune di Ginosa alla rifusione di spese (compreso il contributo unificato) e competenze di giudizio.

Salvezze illimitate.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in tema di spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, è soggetta al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di € 650,00.

Documenti come da indice del fascicolo.

Bari - Lecce, 7 aprile 2017

avv. Maria Rosaria Mola



avv. Corrado Mastropiero



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE N. 3/2017
DEL REGISTRO CRONOLOGICO

Io sottoscritto avv. Corrado Mastropiero del Foro di Trani, in virtù della legge 21.1.1994, n. 53 e giusta autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trani con delibera n. 1924 del 10.5.2016, per conto della società ASECO s.p.a., ho notificato l'antescritto ricorso al **Comune di Ginosa, in persona del Sindaco p.t.**, sedente per la carica **presso la Casa comunale in - 74013 - Ginosa (Ta), alla Piazza Marconi n. 1**, mediante spedizione di copia conforme all'originale per mezzo dell'Ufficio Postale di Bari 5, in piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76758587398-5
Bari, data del timbro postale.

avv. Corrado Mastropiero



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE N.
DEL REGISTRO CRONOLOGICO

Io sottoscritto avv. Corrado Mastropiero del Foro di Trani, in virtù della legge 21.1.1994, n. 53 e giusta autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trani con delibera n. 1924 del 10.5.2016, per conto della società ASECO s.p.a., ho notificato l'antescritto ricorso alla **Regione Puglia, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale**, sedente per la carica presso la sede della **Regione Puglia, in - 70121 - Bari al Lungomare N. Sauro n. 33**, mediante spedizione di copia conforme all'originale per mezzo dell'Ufficio Postale di Bari 5, in piego raccomandato con avviso di ricevimento n.

_____.
Bari, data del timbro postale.

avv. Corrado Mastropiero

